



COMUNITA' MONTANA DI VALLE CAMONICA

REGOLAMENTO DELL'ASSEMBLEA

Approvato con delibera di Assemblea n. 10 del 16/04/2010

CAPO I
DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 - Scopo del regolamento.

1. La convocazione dell'Assemblea, le adunanze e le attribuzioni dell'Assemblea della Comunità Montana di Valle Camonica sono disciplinate dalle norme contenute nel presente Regolamento, ad integrazione di quelle previste dallo statuto dell'Ente e dalla vigente legislazione nazionale e regionale applicabile alle Comunità Montane.

Art. 2 - Casi non disciplinati.

1. Per tutti i casi che si presentano nello svolgimento degli affari dell'Assemblea, non previsti e disciplinati dal presente Regolamento e dalle norme legislative e regolamentari di cui al precedente articolo, provvede il Presidente, salvo appello seduta stante all'Assemblea, qualora il provvedimento venga contestato da qualche consigliere.

2. Le comunicazioni richiamate nel presente Regolamento devono essere fatte - salvo diversa prescrizione - in forma scritta. Alla forma scritta equivale la comunicazione orale fatta durante la seduta dell'Assemblea e riportata a verbale

CAPO II
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA E ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI

Art. 3 - Luogo ed ora di riunione.

1. Le sedute dell'Assemblea si tengono nell'apposita sala della Comunità Montana; qualora circostanze particolari ovvero motivi di ordine pubblico o di forza maggiore non permettano la riunione nella suddetta sede, il Presidente determina il luogo di riunione dell'Assemblea con preferenza per le sale consiliari dei Comuni facenti parte della Comunità Montana. Le riunioni dell'Assemblea possono aver luogo anche nei giorni festivi e in ore serali.

Art. 4 - Programma dei lavori

1. Al fine di concordare il programma e lo svolgimento dei lavori dell'Assemblea, il Presidente convoca e presiede riunioni dei capigruppo consiliari e, se del caso, dei Presidenti delle commissioni consiliari permanenti.

2. La conferenza dei capigruppo Assembleari esercita le funzioni previste dal presente Regolamento.

Art. 5 - Convocazione

1. Il Presidente convoca l'Assemblea, fissandone la data e l'ora e stabilendone l'ordine del giorno ogniqualvolta e con la frequenza che gli affari di competenza di tale organo lo richiedano, fermo restando le convocazioni per l'assunzione di atti obbligatori.

2. La richiesta di convocazione su istanza di consiglieri può essere presa in considerazione solo se effettuata con domanda sottoscritta dagli interessati ai sensi dell'art. 13 dello Statuto contenente l'oggetto o gli oggetti della convocazione e indirizzata al Presidente il quale provvede ad effettuare la convocazione, fissandone la data e l'ora.
3. Nel caso di cui al comma precedente, il Presidente è tenuto a riunire tassativamente l'Assemblea nel termine stabilito dallo Statuto.

Art. 6 - Convocazione d'urgenza

1. Su richiesta dell'Assemblea, il Presidente deve render conto dei motivi che hanno determinato la convocazione d'urgenza.
2. Qualora i motivi vengano sindacati dall'Assemblea, non può procedersi all'esame dell'ordine del giorno e l'Assemblea dovrà essere riconvocata secondo l'ordinaria procedura

Art. 7 - Residenza dei consiglieri.

1. L'avviso di convocazione dell'Assemblea, insieme all'ordine del giorno, è notificato, a mezzo di posta con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, alla residenza anagrafica di ogni consigliere.
2. I consiglieri che intendano ricevere l'avviso di convocazione presso altro recapito, dovranno depositare la richiesta scritta presso la segreteria dell'Ente.
3. In caso di convocazione d'urgenza o in casi di particolari necessità, l'avviso di convocazione può notificarsi a mezzo telegramma o tramite messo comunale. In quest'ultimo caso a tutti i Comuni dovrà essere recapitato l'avviso di convocazione relativo al proprio rappresentante.

Art. 8 - Avviso di convocazione. Predisposizione dell'ordine del giorno.

1. L'avviso di convocazione deve indicare il giorno, l'ora e il luogo di riunione e deve contenere l'elenco sommario degli argomenti da trattare. Può prevedere anche la data di seconda convocazione.
2. Qualora dopo l'invio della convocazione sorga la necessità, per motivi di urgenza, di aggiungere nuovi argomenti all'ordine del giorno, potranno essere fatti uno o più ordini del giorno aggiuntivi, semprechè questi ultimi siano consegnati ai consiglieri non più tardi di 48 ore prima della riunione.
3. Qualora si reputi che la discussione degli argomenti all'ordine del giorno non possa essere esaurita nella seduta, nell'avviso di convocazione può prevedersi la prosecuzione della seduta stessa in altra data, indicando il giorno, l'ora e il luogo dell'eventuale riunione. La data di prosecuzione può coincidere con quella fissata per l'eventuale seconda convocazione,
4. L'elenco degli argomenti da porre all'ordine del giorno dei lavori dell'Assemblea viene predisposto dal Presidente o da chi ne fa le veci, in modo che gli stessi siano quanto più raggruppati per affinità di materia, specificando gli argomenti da trattare in seduta pubblica e quelli da discutere in seduta segreta.
5. Nella predisposizione dell'ordine del giorno, gli argomenti dovranno essere iscritti, di norma, secondo il seguente ordine di priorità:
 - comunicazioni del Presidente
 - proposte dell'Autorità Governativa
 - interrogazioni
 - interpellanze
 - mozioni o ordini del giorno
 - proposte della Giunta Esecutiva
 - proposte dei consiglieri
 - proposte dei Comuni.

6. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere variato su proposta di qualunque consigliere e con l'assenso, a maggioranza, dell'Assemblea da porre a verbale.

Art. 9 - Consultazione degli atti.

1. Gli atti e i documenti relativi agli affari da trattare devono essere depositati presso la segreteria almeno due giorni prima della data della riunione, quando non si tratti di riunione di urgenza, affinché i consiglieri possano prenderne visione.

2. I consiglieri hanno diritto di prendere visione dei provvedimenti adottati dall'Ente e degli atti preparatori in essi richiamati e di quelli richiamati dai documenti di cui al paragrafo precedente, nonché di avere tutte le notizie e informazioni utili per l'esercizio del mandato

CAPO III

GRUPPI CONSILIARI

Art. 10 - Gruppi consiliari.

1. I consiglieri si costituiscono in gruppi. Tutti i consiglieri devono appartenere ad un gruppo. Il consigliere che durante il mandato intenda appartenere ad un gruppo diverso deve darne immediata comunicazione scritta al Segretario Generale.

Art. 11 - Capogruppo consiliare.

1. Entro dieci giorni dalla prima seduta dell'Assemblea o dall'eventuale vacanza del posto, ogni gruppo deve procedere alla elezione del capogruppo nonché, eventualmente, del vicecapogruppo, dandone comunicazione scritta al Segretario Generale.

Art. 12 - Diritti dei gruppi consiliari.

1. Per l'esercizio delle funzioni ad essi attribuite dal presente Regolamento, ai gruppi Assembleari è assicurata di norma la disponibilità dei locali e delle attrezzature idonee.

2. I provvedimenti relativi sono presi dal Presidente, d'intesa con la conferenza dei capigruppo.

3. I gruppi hanno diritto ad avere in visione il materiale di documentazione ufficiale necessario per lo svolgimento delle loro attività, previa richiesta, anche verbale, alla segreteria dell'Ente.

Art. 13 - Strumenti per l'attività dei gruppi Assembleari

1. Ai gruppi Assembleari sono riconosciuti:

- a) autonomia organizzativa per il loro funzionamento;
- b) una sede messa a disposizione dall'Ente, dotata delle risorse tecniche necessarie al funzionamento del gruppo;
- c) risorse finanziarie per la loro organizzazione ed il loro funzionamento.

2. Le risorse destinate alle attività dei Gruppi Assembleari sono annualmente determinate nel bilancio di previsione di ogni singolo esercizio finanziario.
3. Tali risorse, dopo l'approvazione del bilancio di previsione, sono ripartite a ciascun gruppo Assembleare con determinazione del Presidente dell'Assemblea sentito l'ufficio di presidenza.
4. Salvo diverso accordo fra i Gruppi le risorse sono ripartite in base ai seguenti criteri:
 - a) una quota pari al 40% del fondo viene diviso in quote uguali tra i gruppi
 - b) la restante quota del 60% del fondo viene diviso in proporzionalmente alla consistenza dei singoli gruppi rilevata al 1 gennaio.
5. Eventuali modificazioni nella composizione numerica dei gruppi Assembleari in corso di esercizio, anche a seguito di costituzione di nuovi gruppi, non determina necessità di modifica al riparto.
6. Le risorse di cui sopra possono essere utilizzate per l'esclusivo svolgimento di attività e di funzioni istituzionali, quali, ad esempio:
 - a) spese di aggiornamento (giornali, riviste e libri) che rivestano per il gruppo interesse connesso all'espletamento del mandato;
 - b) spese per iniziative politico-istituzionali, connesse alle finalità dell'Ente, quali l'organizzazione di tavole rotonde, convegni, incontri con esperti e figure istituzionali, manifestazioni socio-culturali, manifestazioni politico-istituzionali, ricerche e studi su particolari problematiche riguardanti il contesto socio-economico della Comunità Montana e del suo territorio;
 - c) spese per la stampa e invio di manifesti e inviti, produzione di materiale informativo, noleggio sale, compensi a relatori, incarichi ad esperti, noli e quant'altro per l'organizzazione delle manifestazioni, spese di ospitalità relative alle sopracitate iniziative;
 - d) spese telefoniche, spese di corrispondenza, rimborsi costi chilometrici, spese di riproduzione di documenti per le finalità istituzionali connesse all'espletamento del mandato;
 - e) spese per prestazioni professionali conferite per attività specialistiche connesse all'approfondimento di tematiche istituzionali e tecniche;
7. Il Capogruppo Assembleare è responsabile, nell'ambito del fondo assegnato a ciascun gruppo, del corretto impiego e della gestione delle risorse.
8. L'impegno e la liquidazione di tali spese sono disposti, a cadenza trimestrale, con determinazione del Segretario Generale dietro richiesta sottoscritta dal Capogruppo Assembleare con la quale autocertifica, sotto la propria responsabilità, le spese sostenute per lo svolgimento dell'attività del Gruppo Assembleare.

Art. 14 - Conferenza dei capigruppo

1. La Conferenza dei capigruppo è composta dal Presidente dell'Assemblea che la presiede, dal vicePresidente e dai capigruppo di tutti i gruppi, eccetto il gruppo misto.
2. La conferenza dei capigruppo collabora con la Presidenza per garantire il buon funzionamento dell'Assemblea, esercita le funzioni ad essa attribuite dallo Statuto, dal presente Regolamento, dagli altri Regolamenti e da deliberazioni dell'Assemblea e dà attuazione a quanto ad essa demandato con proprie mozioni dall'Assemblea.
3. La conferenza dei capigruppo, in assenza di pronunciamenti dell'Assemblea, può assumere prese di posizione pubbliche a nome dell'Assemblea e decidere la promozione da parte dell'Assemblea di iniziative e manifestazioni pubbliche o la sua adesione ad iniziative e manifestazioni promosse da altri soggetti.
4. La conferenza dei capigruppo può svolgere, congiuntamente alla commissione Assembleare competente per materia, attività conoscitive su temi di particolare interesse comunitario
5. Alle riunioni della conferenza ogni capogruppo, qualora sia impossibilitato a partecipare, può essere sostituito dal vicecapogruppo o, in sua assenza, da un altro consigliere appositamente delegato.
6. Alle riunioni della conferenza dei capigruppo è sempre invitato il Presidente della Giunta Esecutiva, il quale può farsi sostituire dal Vice Presidente o da un altro componente della Giunta Esecutiva appositamente delegato.
7. Il Presidente della Giunta Esecutiva o un Assessore delegato è tenuto a partecipare alla riunione della conferenza dei capigruppo quando essa è convocata per programmare i lavori dell'Assemblea

8. Il Presidente della Giunta Esecutiva è inoltre tenuto a partecipare alla riunione della conferenza dei capigruppo quando è espressamente convocato dal Presidente.

9. Il Presidente può convocare alla conferenza dei capigruppo, e deve farlo quando lo decida la conferenza stessa, Assessori, funzionari e consulenti della Comunità Montana, rappresentanti della Comunità Montana in Enti e Società, amministratori degli Enti dipendenti e concessionari di servizi comunali.

10. Alla riunione della conferenza dei capigruppo è sempre convocato il Segretario Generale, il quale può farsi sostituire da un funzionario.

11. Con le specificazioni stabilite dal presente Regolamento, la conferenza dei capigruppo è equiparata a tutti gli effetti alle Commissioni Assembleari permanenti.

CAPO IV

COMMISSIONI ASSEMBLEARI PERMANENTI E SPECIALI

Art. 15 - Istituzione e competenza delle commissioni permanenti.

1. L'Assemblea può istituire commissioni Assembleari permanenti, stabilendo il numero, la composizione e le materie di competenza delle singole commissioni.
2. Le commissioni Assembleari permanenti esercitano le funzioni stabilite nello statuto e nel presente Regolamento.

Art. 16 - Composizione delle commissioni permanenti.

1. I componenti delle commissioni sono designati dai singoli gruppi Assembleari e nominati con provvedimento del Presidente dell'Assemblea.
2. Singoli membri dell'Assemblea possono far parte di più commissioni Assembleari.

Art. 17 - Partecipazione dei membri della Giunta Esecutiva alle riunioni delle commissioni.

1. Il Presidente, i membri della Giunta Esecutiva hanno il diritto e, se richiesto, l'obbligo di intervenire, con diritto di parola, alle sedute delle commissioni permanenti.

Art. 18 - Funzioni delle commissioni permanenti.

1. Le commissioni permanenti, per le materie di rispettiva competenza, esercitano funzioni consultive e propositive su:
 - questioni ad esse sottoposte dall'Assemblea;
 - questioni ad esse sottoposte dalla Giunta Esecutiva;
 - proposte di deliberazioni di maggior rilievo di competenza dell'Assemblea.
2. Per l'esercizio delle loro funzioni, le commissioni permanenti possono ottenere l'esibizione degli atti e dei documenti ufficiali dell'amministrazione relativi alle pratiche in esame.

Art. 19 - Elezione e compiti del Presidente.

1. Le singole commissioni, provvedono ad eleggere fra i propri componenti il Presidente e il Vice Presidente di ciascuna. Risulterà eletto colui che otterrà il maggior numero dei voti espressi dai presenti.

2. Il Presidente convoca, presiede le riunioni della commissione e ne regola i lavori: cura che l'avviso di convocazione, con l'elenco degli argomenti da trattare, sia trasmesso al Presidente dell'Ente, ai capigruppo e affisso all'albo dell'Ente: tiene i contatti con il Presidente dell'Ente e con la Giunta Esecutiva ed esercita le altre attribuzioni previste dal Regolamento. In caso di impedimento o di assenza del Presidente, le riunioni delle commissioni sono convocate e presiedute dal Vice Presidente.

Art. 20 - Convocazione e validità delle sedute.

1. Le commissioni sono convocate dai rispettivi Presidenti con invito scritto, indicante l'ordine del giorno.
2. Per la validità delle sedute delle commissioni è richiesta la presenza di almeno 1/3 dei commissari. La presenza del numero legale è accertata dal Presidente all'inizio di ogni seduta.
3. Le sedute delle commissioni non sono pubbliche salvo diversa decisione della commissione.

Art. 21 - Assegnazione dei lavori.

1. Il Presidente della Comunità Montana assegna alla commissione competente per materia le proposte di deliberazione e in genere gli affari sui quali le commissioni stesse siano chiamate a pronunciarsi. Una proposta o un determinato affare può essere assegnato dal Presidente a più commissioni perché l'esame avvenga in comune quando, a giudizio dello stesso Presidente, non sia possibile individuare la competenza prevalente di una sola commissione. In tal caso le commissioni riunite sono presiedute dal Presidente più anziano di età.
2. In caso di conflitto di competenze, decide il Presidente della Comunità Montana, dandone notizia all'Assemblea e sentiti i capigruppo.

Art. 22 - Svolgimento dei lavori

1. Delle sedute delle commissioni si redige un processo verbale nel quale sono riportate le eventuali posizioni assunte dai singoli membri e la sintesi del dibattito.
2. La commissione, compiuto l'esame, predispone per l'Assemblea o la Giunta Esecutiva relazioni sui singoli argomenti ad essa demandati e incarica inoltre uno dei suoi componenti di riferire all'organo deliberativo interessato.
3. Ogni singolo componente o gruppo, qualora sussistano motivate difformità di giudizio, ha facoltà di presentare relazioni di minoranza.
4. Le commissioni sono tenute a presentare le relazioni nel termine di venti giorni dalla data di assegnazione dell'argomento.
5. Se entro il termine assegnato la commissione non presenta la propria relazione, la proposta può essere inserita all'ordine del giorno dell'Assemblea.
6. Su richiesta del Presidente, l'Assemblea può stabilire che proposte di deliberazione siano sottoposte direttamente al proprio esame. Su tale richiesta l'Assemblea può esprimersi anche nella stessa seduta in cui l'argomento dovrebbe essere trattato.
7. Le relazioni devono essere contestualmente presentate anche al Presidente della Comunità Montana

Art. 23 - Consultazione

1. Previa autorizzazione del Presidente, le commissioni, per l'esercizio delle loro funzioni, possono consultare Enti, Organizzazioni, Associazioni, nonché avvalersi dell'opera di esperti od istituti, nei limiti finanziari posti dal bilancio dell'Ente.

Art. 24 - Segretario delle commissioni. Assistenza.

1. Le funzioni di Segretario, per ciascuna commissione, sono espletate dal Segretario Generale o da un impiegato dell'Ente addetto al servizio interessato da lui indicato.
2. Il Segretario coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni e provvede a redigere il processo verbale.
3. I verbali sono sottoscritti dal Segretario.
4. Qualora i Presidenti lo ritengano necessario, le commissioni possono avvalersi dei dirigenti e funzionari dell'Ente in grado di rispondere ai quesiti tecnici che i commissari ritengano di dover porre.

Art. 25 - Commissioni speciali e di inchiesta

1. L'Assemblea può procedere alla nomina di commissioni speciali per lo studio o indagini su particolari questioni o materie, nonché alla nomina di commissioni di inchiesta su atti o fatti posti in essere dall'amministrazione. La nomina delle commissioni di inchiesta deve essere disposta quando ne sia avanzata richiesta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati all'Ente.
2. Delle commissioni speciali possono, eventualmente, far parte anche cittadini estranei all'Assemblea la cui presenza per specifiche conoscenze sia necessaria per l'esame e lo studio di particolari questioni. Tale nomina compete sempre all'Assemblea.
3. Le commissioni speciali e le commissioni di inchiesta sono costituite secondo le modalità che regolano le commissioni permanenti di cui ai precedenti articoli: prima della nomina, l'Assemblea stabilisce la composizione numerica, i criteri per assicurare la rappresentanza dei gruppi Assembleari di minoranza, e determina le modalità per esercitare la facoltà di cui al comma precedente.
4. La commissione speciale e la commissione di inchiesta debbono riferire all'Assemblea nel termine stabilito all'atto della nomina. Tale termine potrà essere prorogato per un periodo di tempo non superiore a quello originariamente fissato. Scaduto tale termine, la questione è iscritta all'ordine del giorno dell'Assemblea.

Art. 26 - Indennità di presenza.

1. A tutti i componenti le commissioni permanenti ed alla conferenza dei capigruppo compete un'indennità di presenza per ogni adunanza a cui presenziano, nella misura e nei modi che saranno stabiliti dall'Assemblea in conformità alla legge.

CAPO V ADUNANZE.

Art. 27 - Legalità delle adunanze

1. Trascorso al massimo 30 minuti dall'ora indicata negli avvisi di convocazione, il Presidente inviterà il Segretario a fare l'appello nominale e qualora non sia presente il numero dei consiglieri richiesti per la legalità delle sedute, l'adunanza è dichiarata deserta e il Segretario ne stende il processo verbale, indicando il nome degli intervenuti.

Art. 28 - Numero legale - Verifica.

1. Il numero legale degli intervenuti si accerta mediante appello nominale.
2. Salvo che la legge disponga altrimenti, nessuna deliberazione può essere presa dall'Assemblea se alla seduta non è presente il numero legale stabilito dallo statuto.

3. Il numero legale dei consiglieri deve sussistere non solo all'inizio della seduta ma anche al momento della votazione. I consiglieri che si allontanano dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza. I consiglieri che si allontanano dall'aula o quelli che entrano devono comunicarlo alla segreteria che ne tiene nota: in caso contrario, salvo richiesta di verifica del numero legale, si danno per presenti i consiglieri che sono risultati tali dall'ultimo accertamento del numero legale effettuato.
4. Accadendo che, in una stessa seduta, l'Assemblea si trovi in numero legale per talune deliberazioni e per altre no, essa deve adottare soltanto le deliberazioni sugli oggetti per i quali esiste il prescritto numero legale.
5. Il numero legale può essere verificato nel corso della seduta, d'ufficio o su richiesta di un consigliere.
6. Qualora dalla verifica risulti che l'uscita dei consiglieri dalla sala abbia fatto venir meno il numero legale, il Presidente dispone la sospensione temporanea della trattazione degli oggetti, onde procedere ad un nuovo appello dopo che siano trascorsi 15 minuti .
7. Se il nuovo appello dà il numero dei presenti ancora inferiore a quello prescritto per la validità della seduta, questa viene dichiarata deserta per gli oggetti ancora rimasti da trattare e quindi legalmente sciolta, facendone particolare menzione nel processo verbale in cui si debbono indicare i nomi dei consiglieri intervenuti e di quelli assenti.

Art. 29 - Adunanze deserte

1. In ipotesi di adunanza deserta, qualora l'avviso di convocazione sia stato predisposto ai sensi del primo o del terzo comma dell'art.8, la seduta è rinviata alla data prevista nell'avviso di convocazione, senza bisogno di ulteriori comunicazioni ai consiglieri non intervenuti.
2. In ogni caso, gli argomenti all'ordine del giorno non esauriti in una prima adunanza, andata deserta o meno, possono essere riportati in discussione nella seduta successiva, senza che vengano nuovamente iscritti nel relativo ordine del giorno.

Art. 30 - Locali

1. Le adunanze si tengono di norma in apposita sala idonea a garantire spazi sufficienti per i Consiglieri, il Presidente, la Giunta Esecutiva, il pubblico e gli organi di informazione.
2. L'ubicazione della sala è indicata nell'avviso di convocazione.
3. Durante la seduta nessuna persona estranea può accedere alla parte dell'aula riservata all'Assemblea.
4. Oltre al Segretario o suo sostituto e al personale di servizio, può, a seconda delle esigenze, essere ammessa, di volta in volta, la presenza di dirigenti, funzionari o consulenti anche per illustrare proposte di provvedimenti, regolamenti e progetti
5. Il Presidente dell'Assemblea può stabilire, per motivate ragioni, che l'adunanza dell'Assemblea si tenga eccezionalmente in luogo diverso, da indicarsi nell'avviso di convocazione.

Art. 31 - Sedute pubbliche

1. Salvo quanto stabilito da espresse disposizioni di legge e dall'articolo successivo, le sedute dell'Assemblea sono pubbliche.
2. Qualsiasi cittadino ha il diritto di assistere alle sedute che non siano segrete, limitatamente allo spazio ad essi riservato.
3. Allorquando l'Assemblea, iniziata una discussione a porte chiuse, riscontri che non sono in causa le qualità personali della persona oggetto della discussione, può senz'altro deliberare di proseguire la trattazione dell'affare in seduta pubblica.

Art. 32 - Sedute segrete

1. L'Assemblea deve adottare in seduta segreta le deliberazioni relative a questioni concernenti persone (meriti e demeriti, qualità morali e attitudini della persona)
2. Per ragioni di riservatezza inerenti motivi di interesse pubblico, ordine pubblico o moralità, con deliberazione motivata l'Assemblea può determinare di trattare in seduta segreta qualsiasi argomento all'ordine del giorno.
3. Alla sedute segrete possono assistere soltanto i consiglieri e il Segretario.

Art. 33 -Scrutatori

1. Accertata la validità della seduta, il Presidente provvede a designare tre scrutatori scelti tra i consiglieri presenti.
2. Gli scrutatori hanno la specifica funzione di coadiuvare il Presidente e il Segretario nell'accertamento della regolarità delle votazioni, nonché dei relativi risultati.
3. Le minoranze hanno diritto ad essere rappresentate.

Art. 34 - Chiusura anticipata dell'adunanza.

1. Qualora la seduta venga sospesa o chiusa prima di aver esaurito l'ordine del giorno per sopravvenuta mancanza del numero legale, per incidenti o per altro motivo, non è dato ai consiglieri rimasti in sala di validamente continuare la seduta.
2. Il Presidente ha l'obbligo di porre subito in votazione la proposta di sospensione o anticipata chiusura avanzata da almeno tre consiglieri.

Art. 35 - Chiusura dell' adunanza.

1. Esaurite le trattazioni di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno ed eseguite le relative votazioni ed eventuali proclamazioni, il Presidente dichiara sciolta la seduta

CAPO VI

ORDINE DELLE ADUNANZE.

Art. 36 – Ordine di svolgimento.

1. La polizia dell'Assemblea spetta a se stessa ed è esercitata tramite il Presidente che dà alle forze dell'ordine presenti le istruzioni necessarie.
2. Spetta al Presidente mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi, dello statuto e del presente Regolamento; dirigere e moderare il dibattito, annunciare il risultato delle votazioni e il termine della seduta; sospendere o sciogliere l'adunanza nei casi previsti dalla legge e dal presente Regolamento nonché tutte le volte che ritenga essersi verificato qualche motivo di impedimento o di turbamento che ne renda impossibile la prosecuzione; ordinare, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, l'espulsione dall'uditorio di chiunque sia causa di disordini.
3. Le decisioni assunte dal Presidente in funzione di polizia dell'Assemblea sono attuate immediatamente e inappellabili.
4. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente deve ispirarsi a criteri di imparzialità, a tutela delle prerogative dell'Assemblea e dei diritti dei consiglieri.

Art. 37 - Accesso alla sala delle adunanze.

1. Soltanto i consiglieri hanno accesso alla sala riservata all'Assemblea e solo essi hanno diritto di interloquire nelle questioni poste all'ordine del giorno.
2. Chiunque è ammesso ad assistere alle adunanze nello spazio appositamente riservato al pubblico. Alla stampa, ove richiesto e possibile, verrà riservato uno spazio particolare.
3. Oltre al Segretario o a chi legittimamente lo sostituisce o lo coadiuva, potrà, a seconda delle esigenze delle materie messe in discussione, essere ammessa la presenza in sala di dirigenti, funzionari e di persone il cui intervento sia ritenuto opportuno ai fini di un maggior contributo tecnico per la trattazione di un determinato argomento.

Art. 38 - Norme comportamentali.

1. Nei casi di grave turbativa il consigliere può essere espulso dall'aula: in tal caso il medesimo non si considera più presente alla seduta, anche se non ha provveduto ad allontanarsi nonostante l'ordine del Presidente.

Art. 39 - Turbativa delle adunanze.

1. La sanzione di cui all'articolo precedente deve essere altresì applicata ogni qualvolta i consiglieri turbino con atti o parole il regolare svolgimento dell'adunanza.
2. Qualora il turbamento delle funzioni consiliari profili gli estremi di un reato, il Presidente è tenuto a procedere d'ufficio alla denuncia all'autorità giudiziaria

Art. 40 - Disordini in aula.

1. Quando la seduta si faccia tumultuosa e, nonostante ripetuti richiami, non sia possibile ristabilire l'ordine, il Presidente può sospendere o anche sciogliere l'adunanza.
2. Qualora i disordini o il turbamento o impedimento al regolare svolgimento dell'adunanza sia causato da persone estranee all'Assemblea, il Presidente, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può ordinare che venga espulso dall'uditorio chiunque sia la causa di disordini: se questi ultimi sono causati dalla maggior parte del pubblico il Presidente può far sgombrare l'aula e proseguire la seduta senza la presenza del pubblico.

Art. 41 - Ingiurie, diffamazioni, oltraggio e calunnie.

1. Di eventuali ingiurie, diffamazioni, oltraggi e calunnie profferite da consiglieri sono responsabili coloro che le hanno pronunciate e altresì passibili di relativo procedimento penale.

CAPO VII DISCUSSIONE.

Art. 42 - Inizio e ordine della discussione

1. Esaurite le formalità preliminari, il Presidente fa eventuali comunicazioni di uso su fatti e circostanze che possono interessare l'Assemblea, dopodichè ha inizio la discussione.

2. Prima dell'inizio della discussione, possono essere rivolte al Presidente, alla Giunta Esecutiva le raccomandazioni o interrogazioni di cui al Cap.IX, e ogni consigliere può chiedere la parola e ha diritto di ottenerla per la celebrazione di eventi, per la commemorazione di persone e di date di particolare rilievo, per la manifestazione dei sentimenti dell'Assemblea di fronte a un fatto avveratosi di interesse locale o meno, semprechè non impegnino il bilancio dell'Ente.
3. Tali celebrazioni, commemorazioni e comunicazioni devono essere contenute nei limiti di cinque minuti per ogni consigliere e, qualora il Presidente non le ritenesse opportune, su di esse si pronuncia l'Assemblea senza discussione.
4. La trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno avviene nell'ordine di iscrizione. Su proposta motivata del Presidente, l'Assemblea può decidere in qualunque momento di invertire l'ordine di trattazione degli argomenti in discussione.

Art. 43 - Limitazioni.

1. L'Assemblea non può discutere, né deliberare, su argomenti che non siano iscritti all'ordine del giorno.
2. Ciascun consigliere ha diritto di esprimere il proprio pensiero sull'argomento in discussione.
3. La durata di ciascun intervento non può eccedere i dieci minuti.
4. Gli interventi su emendamenti non possono superare la durata di cinque minuti.
5. In occasione della discussione sui bilanci e atti di programmazione, il Presidente, di concerto con i capigruppo consiliari, per una migliore organizzazione della discussione medesima, può determinare il numero massimo degli interventi, la durata degli stessi ed il tempo complessivo da riservare a ciascun gruppo Assembleare.
6. In ogni caso, nelle ipotesi di cui al comma precedente, lo svolgimento delle relazioni di maggioranza e di minoranza possono eccedere i limiti di tempo stabiliti dal terzo comma, ma non superare comunque i 15 minuti.
7. Il consigliere che, nei termini di cui al presente articolo, esponga oralmente un intervento scritto, può chiedere che il testo integrale di tale intervento sia inserito agli atti.
8. Nessun consigliere può parlare più di una volta nel corso della stessa discussione, se non per fatto personale o per le dichiarazioni di voto.

Art. 44 - Ordine e svolgimento degli interventi

1. Gli interventi avvengono secondo l'ordine dell'iscrizione a parlare.
2. Il Presidente, tuttavia, ha la facoltà di alternare, nel concedere la parola, gli oratori appartenenti a gruppi Assembleari diversi.
3. Il consigliere iscritto nella discussione, che sia assente dall'aula al momento del suo turno a parlare, decade dalla facoltà di parlare.
4. Nessuno può interloquire, né interrompere l'oratore che sta esponendo il proprio pensiero.

Art. 45 - Relatori

1. Su ciascun argomento iscritto all'ordine del giorno ha diritto ad avere per primo la parola l'autore della proposta per illustrarne le ragioni, ad eccezione di quanto previsto per le mozioni d'ordine e per le questioni pregiudiziali o sospensive.
2. Ove si tratti di proposta della Giunta Esecutiva, l'illustrazione è fatta dal Presidente o da un Assessore.
3. Ove si tratti di proposta fatta da più di un consigliere, il diritto di illustrarla spetta al primo firmatario.
4. Successivamente hanno diritto di parlare i consiglieri incaricati dalle commissioni Assembleari di svolgere la relazione sulla proposta.
5. I relatori e gli autori hanno diritto di ottenere la parola, nell'ordine, alla fine della discussione e prima delle dichiarazioni di voto sul complesso o su parte della proposta.

Art. 46 - Svolgimento della discussione.

1. Alla discussione possono prendere parte tutti i consiglieri, ognuno dei quali deve prima chiedere la parola al Presidente. La richiesta può essere verbale o scritta.
2. Il Presidente concede la facoltà di parlare secondo l'ordine delle richieste.
3. La discussione può essere generale, sulla proposta complessiva, o speciale, sopra le singole parti della medesima.
4. In ogni caso i consiglieri, se la proposta si compone di più parti, hanno facoltà di richiedere che si facciano altrettante votazioni separate.

Art. 47 - Chiusura della discussione.

1. Quando tutti i consiglieri richiedenti hanno avuta la parola e sull'argomento nessun altro consigliere richiede di parlare, il Presidente dichiara chiusa la discussione.
2. Dopo di ciò, salvo che per le dichiarazioni di voto, nessun consigliere ha facoltà di prendere la parola sulla proposta.

Art. 48 - Dichiarazioni di voto.

1. Ciascun consigliere, salvi i casi in cui si deliberi senza discussione ovvero dopo un solo intervento a favore e uno solo contro, dopo la chiusura della discussione e prima della votazione, può annunciare il proprio voto, dando una succinta esposizione dei motivi che lo determinano.
2. Esaurite le dichiarazioni di voto, il Presidente dispone che si proceda alla votazione.

Art. 49 - Elementi incidentali della discussione.

1. Durante lo svolgimento della discussione, i consiglieri, nei limiti di cui alle norme del presente capo, hanno facoltà di intervento per presentare i seguenti elementi incidentali:
 - mozioni d'ordine
 - questioni pregiudiziali e sospensive
 - emendamenti
 - ordini del giorno a contenuto predeterminato
 - ordini del giorno
 - fatto personale
2. Soltanto le mozioni d'ordine e le questioni pregiudiziali e sospensive possono essere sollevate da un consigliere prima dell'illustrazione della proposta da parte degli autori e dei relatori.
3. Il fatto personale permette ai consiglieri di riprendere la parola nella discussione di una proposta in cui il medesimo ha già espresso il proprio pensiero.

Art. 50 - Mozioni d'ordine.

1. La mozione d'ordine consiste nel richiamo alle leggi, allo statuto o al presente Regolamento, nonché nel rilievo sul modo e l'ordine col quale sia stata posta, illustrata o emendata la proposta in dibattito o con cui s'intende procedere alla conseguente votazione, avanzate alla presidenza da uno o più consiglieri.
2. Le mozioni d'ordine possono essere proposte durante tutta la discussione, hanno la precedenza sulla questione principale e ne fanno sospendere la discussione.
3. Sull'ammissione o meno di ogni mozione d'ordine si pronuncia il Presidente.
4. Qualora la sua decisione non venga accettata dal proponente, questi può appellarsi all'Assemblea che decide per alzata di mano senza discussione.

5. Sulle mozioni d'ordine possono di regola parlare, dopo il proponente, soltanto un oratore contro ed uno a favore e per non più di tre minuti ciascuno: il Presidente ha tuttavia la facoltà, valutata l'importanza della questione proposta, di dare la parola sulla mozione ad un oratore per ciascun gruppo Assembleare.
6. Ove l'Assemblea sia chiamata dal Presidente ad esprimersi sulle mozioni d'ordine, la votazione si fa per alzata di mano.

Art. 51 - Questioni pregiudiziali e sospensive.

1. La questione pregiudiziale consiste nella proposta avanzata da uno o più consiglieri e intesa ad escludere ogni deliberazione e discussione sull'argomento in trattazione.
2. La questione sospensiva consiste nella proposta avanzata da uno o più consiglieri ed intesa a rinviare ogni deliberazione e discussione sull'argomento ad altro tempo.
3. Le questioni pregiudiziali o sospensive devono essere proposte ad inizio della discussione: tuttavia il Presidente ha facoltà di ammetterle anche nel corso della discussione, qualora la presentazione sia giustificata da nuovi elementi emersi dopo l'inizio del dibattito.
4. Entrambe le questioni hanno carattere incidentale e la discussione non può proseguire prima che l'Assemblea si sia pronunciata su di esse. Su tali questioni possono parlare soltanto un oratore per ciascun gruppo Assembleare e per non più di tre minuti ciascuno; la votazione avviene per alzata di mano.
5. In caso di concorso di più questioni, l'Assemblea procede a distinguere le questioni pregiudiziali da quelle sospensive; dopodiché su ciascuna categoria si procede ad un'unica discussione con le modalità di cui al comma precedente e quindi a due separate votazioni.
6. Quando l'Assemblea approva una questione sospensiva, dovrà procedersi ad ulteriori votazioni al fine di determinare la durata e le modalità della sospensione.

Art. 52 - Ordini del giorno.

1. Gli ordini del giorno consistono in richieste di uno o più consiglieri intese a precisare l'atteggiamento dell'Assemblea riguardo al merito delle proposte o parte di esse.
2. Gli ordini del giorno devono essere presentati al Presidente in forma scritta e firmati, prima che si inizi la discussione di una proposta o nel corso della discussione medesima.
3. Vengono posti in votazione dopo la chiusura della discussione nell'ordine e forma stabilite dalle norme di cui al capo VIII.
4. Sono improponibili ordini del giorno, nonché emendamenti e proposte che siano estranei all'oggetto della proposta in discussione o formulati in termini sconvenienti ovvero contrastanti con deliberazioni in precedenza adottate. Il Presidente, data lettura dell'ordine del giorno, decide sulla ammissibilità.
5. Se il consigliere proponente insiste, il Presidente consulta l'Assemblea che decide senza discussione, per alzata di mano.

Art. 53 - Emendamenti

1. Gli emendamenti consistono in proposte di uno o più consiglieri intese a modificare il provvedimento o parte di esso mediante soppressioni, sostituzioni o aggiunte.
2. Gli emendamenti non sospendono la discussione e sono messi in votazione al termine della medesima, secondo quanto stabilito dalle norme di cui al capo VIII.
3. Qualora ad una stessa proposta siano stati presentati più emendamenti, sono posti ai voti prima i soppressivi e poi gli altri, cominciando da quelli che più si allontanano dal testo originario e secondo l'ordine in cui si oppongono, si inseriscono o si aggiungono ad esso.
4. L'ordine di votazione degli emendamenti è di esclusiva spettanza del Presidente che, nel procedervi, si ispira ai principi dell'economia e della chiarezza delle votazioni.

5. Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima di questo.

Art. 54 - Fatto personale.

1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o sentirsi attribuire fatti non veri od opinioni diverse da quelle manifestate.
2. In tal caso, chi chiede la parola deve indicare in che consiste il fatto personale ed il Presidente decide. In caso di rifiuto, qualora il consigliere insista, decide l'Assemblea a voti palesi, senza discussione.

CAPO VIII VOTAZIONE

Art. 55 - Ordine di votazione

1. Esaurite le dichiarazioni di voto, il Presidente dispone che si proceda alla votazione, che avviene nell'ordine seguente:
 - Ordine del giorno, dando la precedenza a quelli che più si allontanano dal testo del provvedimento stesso.
 - Emendamenti
 - Singole parti della proposta, quando questa si componga di varie parti o articoli, ovvero quando la votazione per parti separate venga richiesta da uno o più consiglieri.
 - Proposta nel suo complesso, con le modifiche e le precisazioni risultanti rispettivamente dagli emendamenti e dagli ordini del giorno eventualmente approvati in precedenza.

Art. 56 - Determinazione della forma di votazione.

1. La votazione può essere per alzata di mano o a scrutinio segreto.
2. La forma viene stabilita dal Presidente in conformità alle leggi, allo statuto ed al presente regolamento.

Art. 57 - Votazione per alzata di mano o a scrutinio segreto.

1. Salvo le eccezioni espressamente previste, l'Assemblea si esprime per alzata di mano.
2. La votazione a scrutinio segreto si fa mediante schede .
3. Le votazioni palesi si effettuano, di regola, per appello nominale, o per alzata di mano, procedendo alla controprova quando vi sia motivo di incertezza e, in ogni caso, quando la controprova sia richiesta anche da un solo consigliere.
4. Si procede per appello nominale quando tale sistema viene richiesto da almeno cinque consiglieri.
5. Il metodo di votazione viene determinato di volta in volta dal Presidente

Art. 58 - Votazione tacita.

1. A parziale deroga di quanto stabilito negli articoli precedenti, è consentita una "votazione tacita" allorquando si tratti di esame particolareggiato di proposte complesse come bilanci, regolamenti, capitolati, nel qual caso il Presidente richiede se alcuno ha da muovere osservazioni.
2. Se non vi è risposta da parte di alcun consigliere l'argomento s'intende approvato.

3. Tuttavia su tali argomenti, dopo la votazione tacita, dovrà aver luogo quella ordinaria sulla proposta complessiva. L'approvazione della proposta complessiva determina l'approvazione di tutte le singole parti del provvedimento, anche quando quest'ultime non siano state neppure sottoposte alla votazione tacita di cui al primo comma.

Art. 59 - Reiterazioni di votazioni.

1. Dopo che una proposta è stata posta in votazione, la stessa s'intende esaurita qualunque sia l'esito della votazione medesima.
2. Pertanto qualsiasi proposta non può, nella medesima seduta, essere posta nuovamente in discussione, né procedersi a nuova votazione, salvo il caso di annullamento della votazione.

Art. 60 - Annullamento e rinnovazione delle votazioni.

1. Quando si verificano irregolarità nella votazione, il Presidente, valutate le circostanze, può procedere all'annullamento della votazione medesima: in tal caso dispone l'immediata rinnovazione, ammettendovi soltanto i consiglieri che hanno partecipato alla precedente.
2. L'irregolarità può essere accertata d'ufficio dal Presidente ovvero essere denunciata da un consigliere prima o immediatamente dopo la proclamazione dell'esito della votazione e comunque prima del passaggio al successivo argomento all'ordine del giorno.
3. In ogni caso la decisione spetta al Presidente e nei confronti di essa gli interessati possono chiedere la pronuncia definitiva dell'Assemblea.

Art. 61 - Proclamazione.

1. Terminata la votazione, il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, ne riconosce e proclama l'esito.
2. Salvo che per i casi espressamente previsti, in cui si richiedono maggioranze speciali, ogni proposta messa in votazione s'intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti. A tal fine non vengono computati tra i votanti coloro che si sono astenuti.
3. Nel caso di cui al comma precedente, s'intende respinta la proposta che abbia riportato parità di voti

CAPO IX

PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI.

Art. 62 - Forme di intervento dei consiglieri.

1. Ciascun consigliere, per meglio esplicare la sua funzione di sindacato e controllo può giovare delle seguenti forme di intervento: interrogazioni, interpellanze, mozioni, raccomandazioni.

Art. 63 - Interrogazioni.

1. L'interrogazione consiste nella semplice domanda, rivolta al Presidente o alla Giunta Esecutiva o ad altri componenti dello stesso, per avere informazioni e spiegazioni su un oggetto determinato, per conoscere se un fatto sia vero, se e quali provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare in relazione a determinati oggetti, se intendesi comunicare all'Assemblea determinati documenti che ai consiglieri occorrono per studiare e trattare un argomento.

Art. 64 - Presentazione delle interrogazioni.

1. Le interrogazioni possono essere presentate da ciascun consigliere in forma scritta o orale. Durante lo svolgimento dell'Assemblea, le interrogazioni possono essere presentate soltanto ad inizio di seduta.
2. Le interrogazioni non presentate nel corso di una seduta devono essere indirizzate, in forma scritta, al Presidente e firmate dal consigliere interrogante; in tal caso, l'interrogazione è posta all'ordine del giorno della prima seduta utile.
3. In ogni caso il Presidente deve accertare che l'interrogazione corrisponda per il suo contenuto a quanto previsto dall'articolo precedente e che non contenga espressioni sconvenienti.
4. La decisione di inammissibilità dell'interrogazione deve essere comunicata al consigliere proponente, nonché all'Assemblea nella prima seduta utile: qualora il consigliere insista, decide l'Assemblea con voto palese, senza discussione.
5. Il consigliere interrogante ha facoltà di richiedere che la risposta sia scritta o orale: in mancanza di indicazioni si intende che l'interrogante chieda risposta orale.

Art. 65 - Svolgimento interrogazioni a risposta orale.

1. Per le interrogazioni presentate nel corso di una seduta Assembleare il Presidente e i membri della Giunta Esecutiva potranno rispondere immediatamente. In alternativa la risposta dovrà essere data nella prima seduta successiva.
2. Qualora l'interrogato non sia in grado di dare la risposta entro i termini suddetti, potrà chiedere una proroga, indicandone i motivi.
3. Decorsi tali termini, l'interrogato deve indicare, nella prima seduta dell'Assemblea e senza dibattito, i motivi per i quali non è in grado di rispondere.
4. Qualora l'interrogante non si trovi presente in Assemblea al momento della risposta, l'interrogazione si considera ritirata.

Art. 66 - Svolgimento delle interrogazioni a risposta scritta.

1. Il Presidente e i membri della Giunta Esecutiva rispondono entro 30 giorni dalla presentazione all'interrogante che abbia richiesto risposta scritta. Copia della risposta inviata è inserita tra gli atti a disposizione dei consiglieri per la successiva seduta.
2. Qualora il termine trascorra senza che l'interrogante abbia avuto risposta, l'interrogazione deve essere iscritta all'ordine del giorno della prima seduta Assembleare utile, perchè venga svolta come interrogazione orale.

Art. 67 - Replica dell'interrogante.

1. Le risposte alle interrogazioni possono dar luogo a replica dell'interrogante per dichiarare se sia o no soddisfatto.
2. Il tempo concesso all'interrogante non può eccedere i tre minuti: scaduto il termine, il Presidente richiama l'oratore e, se questi non conclude con la massima brevità, gli toglie la parola.

Art. 68 - Limiti alle interrogazioni.

1. Trascorsa un'ora dal principio della seduta, il Presidente, sentiti i capigruppo, potrà rinviare le altre interrogazioni alla seduta immediatamente successiva.

Art. 69 - Interpellanze.

1. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta al Presidente o alla Giunta Esecutiva per conoscere i motivi o gli intendimenti della condotta dell'amministrazione su questioni di rilievo di carattere generale, nonché i motivi o i criteri in base ai quali siano stati presi o si stiano per prendere determinati atti o atteggiamenti, ovvero le ragioni per le quali non si sia provveduto in merito a un dato problema.

Art. 70 - Presentazione delle interpellanze.

1. Ciascun consigliere ha il diritto di promuovere interpellanze: queste ultime devono essere presentate in forma scritta indirizzate al Presidente e firmate dal consigliere proponente.
2. Di norma, le interpellanze vengono inserite all'ordine del giorno della prima seduta Assembleare utile successiva alla presentazione.

Art. 71 - Svolgimento delle interpellanze.

1. Le interpellanze saranno svolte subito dopo le interrogazioni; il proponente ha il diritto di svolgere e illustrare succintamente la propria interpellanza e ad essa segue la risposta del Presidente o della Giunta Esecutiva. Qualora l'interpellante non risulti presente al suo turno, l'interpellanza si considera ritirata.
2. Le interpellanze e le interrogazioni relative a questioni od oggetti identici o strettamente connessi potranno essere raggruppate e svolte contemporaneamente a prescindere dall'ordine di presentazione.
3. Dopo le risposte dell'amministrazione, il proponente ha diritto di replicare nelle forme, nei modi e nei tempi di cui al precedente art. 67.
4. Qualora il proponente non sia soddisfatto o intenda promuovere una discussione sulle spiegazioni che ha ricevuto, dovrà presentare una mozione che sarà iscritta all'ordine del giorno della adunanza successiva.
5. Nessuna deliberazione può essere assunta a seguito di interpellanza, salvo che non venga trasformata in mozione a norma del comma precedente.

Art. 72 - Divieto di discussione.

1. Nello svolgimento delle interrogazioni e delle interpellanze possono interloquire soltanto i consiglieri che le hanno presentate e il Presidente o membri della Giunta Esecutiva cui sono dirette. Sulle stesse non può mai essere aperta la discussione Assembleare.

Art. 73 - Mozioni.

1. La mozione consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più consiglieri ed inteso a promuovere una deliberazione da parte dell'Assemblea.

Art. 74 - Presentazione delle mozioni.

1. Ciascun consigliere ha il diritto di promuovere mozioni: queste ultime devono essere presentate in forma scritta, indirizzate al Presidente e firmate dal consigliere o dai consiglieri proponenti.
2. Le mozioni sono iscritte all'ordine del giorno della prima seduta dell'Assemblea convocata dopo la presentazione: se presentate durante la seduta dell'Assemblea, il Presidente ne dà succinta comunicazione all'Assemblea e rinvia lo svolgimento alla prima adunanza successiva.
3. Per questioni particolari, urgenti, assolutamente indifferibili e che non comportino oneri a carico del bilancio dell'Ente, con il parere favorevole di tutti i capigruppo consiliari presenti, il Presidente può disporre lo svolgimento della mozione nella stessa seduta in cui è stata presentata.

Art. 75 - Svolgimento delle mozioni.

1. Sulle mozioni presentate si apre la discussione, fatti salvi i casi in cui le mozioni medesime siano ritirate.
2. Le mozioni relative a fatti od argomenti identici o strettamente connessi formano oggetto di un'unica discussione nella quale, prima degli altri iscritti, interviene un presentatore per ciascuna mozione al fine di illustrarla.
3. Quando su un argomento o su più argomenti strettamente connessi siano state presentate interrogazioni, interpellanze e mozioni, il Presidente può disporre che sia fatta una discussione unica.
4. In essa intervengono prima i proponenti delle mozioni e quindi i presentatori di interpellanze.
5. Per la discussione delle mozioni si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni del Capo VII.

CAPO X PROCESSO VERBALE.

Art. 76 - Redazione dei processi verbali.

1. Delle riunioni Assembleari viene redatto processo verbale sottoscritto dal Presidente della seduta e dal Segretario o da chi legittimamente lo sostituisce.
2. I verbali devono riportare il sintetico resoconto della riunione con l'indicazione delle proposte e l'annotazione del numero dei voti favorevoli e contrari espressi per ogni proposta. I verbali devono altresì indicare l'ora di inizio della seduta ed i nomi dei consiglieri presenti all'inizio della discussione sui singoli oggetti.
3. Secondo le previsioni dello Statuto le dichiarazioni dei Consiglieri non vengono riportate a verbale in quanto di ogni seduta verrà conservata agli atti la registrazione, per un periodo di cinque anni.
4. Nei verbali si deve infine far constatare se le deliberazioni sono avvenute in seduta segreta e se la forma di votazione è stata quella segreta.
5. Il verbale riguardante la seduta segreta deve essere steso in modo da conservare, nella forma più concisa, menzione di quanto venne deliberato in modo da non recare pregiudizio a quelle ragioni per cui la seduta non è pubblica.

Art. 77 - Precisazioni nei verbali.

1. Ogni consigliere ha diritto che nel verbale si dia atto delle precisazioni che egli ritenga opportune. Ha inoltre facoltà di chiedere che nel verbale siano inserite le proprie dichiarazioni. In tal caso il Consigliere, oltre ad avanzare espressamente la richiesta, deve consegnare al Segretario, prima del termine dell'Assemblea, il testo scritto dell'intervento illustrato.

Art. 78 - Approvazione dei processi verbali.

1. Il verbale di una adunanza è posto in approvazione, di norma, nella seduta immediatamente successiva. A tal fine vengono letti gli oggetti del verbale da parte del Segretario e, quindi, posto in approvazione.
2. Ogni consigliere, dopo la lettura del processo verbale, può chiedere le opportune rettifiche, senza però discutere in merito a questioni già definite.
3. Sorgendo contestazioni, spetta all'Assemblea deliberare sulla richiesta di rettifica.

Art. 79 - Registrazioni.

1. I dibattiti che si svolgono nelle sedute dell'Assemblea sono registrati su nastri magnetici conservati dalla segreteria per un periodo di cinque anni.
2. Per argomenti ritenuti di particolare rilevanza, l'Assemblea può stabilire che il dibattito venga integralmente trascritto a verbale

CAPO XI

APPROVAZIONE E REVISIONE DEL REGOLAMENTO.

Art. 80 - Approvazione del Regolamento.

1. Il Regolamento è approvato dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Comunità Montana.
2. Esso entra in vigore dopo l'esecutività della deliberazione di approvazione e previa pubblicazione per 15 giorni all'albo pretorio dell'Ente.

Art. 81 - Revisione del Regolamento.

1. Ciascun consigliere può proporre modificazioni al Regolamento: le proposte sono esaminate dall'Ufficio di Presidenza che decide se sottoporre la proposta all'Assemblea.
2. Per la maggioranza richiesta e per l'entrata in vigore delle modifiche, si applicano le disposizioni di cui all'articolo precedente e dello Statuto.